

27.2.2020

COMPENSO UNICO IN APPELLO PER LECAUSE RIUNITE: DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO (di Antonio Simone)

Il Consiglio di Stato, con sentenza 01254/2020 del 19.2.2020, ha accolto l'appello del MEF avverso la sentenza del TAR Lazio n. 7024/2017 ed ha conseguentemente dichiarato che non spetta al Giudice tributario d'appello alcun compenso aggiuntivo sui ricorsi proposti in primo grado, poi riuniti con l'unica sentenza appellata. Unica magra consolazione: è stato accolto il nostro appello incidentale sull'ottemperanza della sentenza del TAR 2586/2012 - che condannava il MEF alle spese di lite liquidate in € 4.000, oltre IVA e CPA - e sono state compensate le spese del giudizio d'appello.

Verrebbe da dire che ha prevalso la "*Ragion di Stato*": ma non è questa la sede, pur nel dovuto rispetto per le decisioni giudiziarie, per commentare la sentenza.

Forse ci eravamo illusi che, dopo il primo annullamento della Circolare Sirianni del 2009 per assoluta incompetenza del funzionario amministrativo a dettare regole di commisurazione dei compensi dei giudici tributari e dopo un ulteriore annullamento del Decreto Ministeriale 5.2.2016, che ribadiva il contenuto della precedente illegittima Circolare, vi potesse essere un'apertura verso un'interpretazione più attenta agli interessi ed alla posizione dei giudici tributari d'appello: tanto più che il TAR Lazio, con la sentenza ora riformata, aveva affermato che il D.M. 5.2.2016 "*appare illegittimo nella misura in cui esclude, in via generale ed astratta, l'incidenza ai fini del compenso del numero dei ricorsi depositati in primo grado, laddove invece l'effetto devolutivo dell'appello può comportare la rinnovazione dello studio dell'intera controversia, e, pertanto, una complessità di trattazione tale da richiedere un impegno pari, se non maggiore, a quello profusa dal giudice di primo grado*".

Il Consiglio di Stato, pur condividendo il principio della pari, se non maggiore, complessità e delicatezza della funzione giurisdizionale in appello, ha, però, ritenuto che il legislatore, con l'art. 13 del D. L.vo 545/1992, avesse direttamente stabilito che il Ministro, con apposito decreto, dovesse determinare un compenso aggiuntivo, anche per ricorsi riuniti, "*secondo criteri uniformi, che debbono tenere conto delle funzioni e dell'apporto di ciascuno alla trattazione della controversie, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione*".

Si può obiettare a tale affermazione che, quando il legislatore parla di "*criteri uniformi*", l'uniformità riguarda, come è fatto palese dal "*significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*" (art. 12 preleggi al c.c.), esclusivamente la ripartizione del compenso aggiuntivo nel seno della Commissione tributaria (nel senso che una percentuale del compenso va a chi ha partecipato alla deliberazione, altra a chi ha redatto la sentenza ed altra, infine, a chi risiede in Comuni diversi) e non, invece, tra le Commissioni tributarie di diverso grado.

Inoltre, se fosse stata la stessa legge a dettare "*uniformità di criteri*" nei compensi aggiuntivi, e ciò, come afferma la sentenza, "*rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore, non superabile dal giudice amministrativo in via puramente esegetica, attraverso la creazione di una norma nuova, mai posta*", allora vi sarebbe una patente violazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 21592 del 20.9.2013 (da noi adita avverso la sentenza del CdS 2991/2012, che declinava la competenza del Giudice amministrativo), secondo cui "*l'art. 13 del D. L.vo 545/1992 attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di determinare discrezionalmente il compenso dei giudici tributari, a fronte del quale sono ipotizzabili posizioni di*

interesse legittimo, con la conseguente affermazione del giudice amministrativo". In sostanza, il CdS non avrebbe giurisdizione in materia, essendo il criterio di uniformità tra le Commissioni di diverso grado dettato direttamente dalla legge.

Anche sulla questione di costituzionalità della disposizione di legge che rimette al Ministro la determinazione del compenso aggiuntivo, che pure il CdS, a differenza del TAR Lazio, affronta, mi sarei aspettato una maggiore apertura. Il CdS si limita a riportare una serie di affermazioni della Corte Costituzionale, valide in altre contesti processuali: e così, afferma che non sarebbero state *"indicazioni circa un diverso assetto che dovrebbe caratterizzare il regime della determinazione, della liquidazione e del pagamento delle retribuzioni dei giudici, in luogo di quello censurato"*, quando, invece, era stato chiaramente detto che il sistema retributivo dei giudici tributari doveva essere determinato, al pari delle altre magistrature e come avvenuto di recente anche per il Garante del contribuente, in base alla legge.

Nel valutare eventuali prospettive di impugnazione alle S.U. Cassazione e alla Corte Europea di Giustizia, a noi, per ora, occorre *"stare decisis"*, cioè sottometterci alla decisione assunta. Vi dirò, fra l'altro, che, pur con l'amarezza della conclusione finale, l'ho accolta con un senso di liberazione da un pesante fardello, come la fine di *"un tormentone"*, che durava ormai da dieci anni: tale è il periodo trascorso a partire dal nostro primo ricorso, attraverso il passaggio attraverso ben sei gradi di giurisdizione, dal Tar al CdS, poi alle Sezioni Unite della Cassazione, poi di nuovo al CdS, al Tar e, da ultimo, ancora al CdS: e tutto ciò, in barba al principio della *"Ragionevole durata del processo"* ed a fronte di un avversario ultrapotente, che fa il bello ed il cattivo tempo e dispone gratuitamente dell'Avvocatura dello Stato.